

- ordinare il rifiuto della registrazione del marchio comunitario n. 2 666 386;
- condannare alle spese l'UAMI e le altre parti intervenute a suo sostegno.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Montebello (Société à responsabilité limitée)

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «MONTEBELLO Rhum Agricole» (domanda di marchio n. 2 666 386) per prodotti della classe 33 (bevande alcoliche, tranne le birre).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo spagnolo «MONTEBELLO» (n. 1 148 196) per prodotti della classe 33.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e annullamento della decisione della divisione di opposizione.

Motivi dedotti: errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 29 novembre 2007 — Francia/Commissione

(Causa T-432/07)

(2008/C 22/92)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e A.-L. During, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione 3 ottobre 2007, 2007/647/CE; che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (¹), in quanto esclude talune spese effettuate dalla ricorrente in favore delle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli a titolo degli esercizi finanziari 2003 e 2004;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata in quanto la Commissione avrebbe effettuato un'interpretazione e

applicazione erronea dell'art. 11 del regolamento del Consiglio n. 2200/96 (²), considerando che il governo francese non aveva rispettato le condizioni stabilite da tale disposizione per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori di ortofrutticoli.

⁽¹⁾ Notificata con il numero C(2007) 4477, GU L 261, pag. 28.

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2200, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297, pag. 1).

Ricorso proposto il 22 novembre 2007 — Ryanair/Commissione

(Causa T-433/07)

(2008/C 22/93)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentante: avv. E. Vahida)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare, ai sensi dell'art. 232 CE, che la Commissione ha omesso di agire conformemente agli obblighi ad essa incombenenti in forza del Trattato CE, in quanto non ha preso posizione riguardo alla denuncia presentata dalla ricorrente alla Commissione stessa il 22 dicembre 2006, seguita da una diffida in data 2 agosto 2007;
- condannare la Commissione a tutte le spese, comprese le spese del procedimento sostenute dalla ricorrente, anche qualora, successivamente alla proposizione del ricorso, la Commissione adotti un provvedimento che, a parere della Corte, renda superfluo statuire sul ricorso, o qualora la Corte dichiari il ricorso irricevibile;
- disporre ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la Commissione si è resa responsabile per omissione, in quanto non ha preso posizione, dopo essere stata invitata a farlo ai sensi dell'art. 232 CE, sulla denuncia presentata dalla ricorrente il 22 dicembre 2006, relativa ad aiuti di Stato illegittimi concessi dalla Grecia alla Olympic Airlines e Olympic Airways Services (in prosieguo: la «OA/OAS»), in seguito ad una pronuncia arbitraria della Suprema Corte ellenica, che ha ordinato alla Grecia di corrispondere alla OA/OAS EUR 563 milioni per servizi presumibilmente non retribuiti nonché per i costi di trasferimento nel nuovo aeroporto di Atene.